

DIVENTA ASSOCIATO!

Se credi come noi che il Territorio vada *valorizzato* come bene unico e insostituibile, *tutelato* dalle minacce che tendono a depauperarne unicità e bellezza, e *protetto* dalle patologie di origini naturali o antropiche cui è soggetto, allora **associati** e col contributo di **15€** potrai:

- sostenere le nostre iniziative in corso
- trovare supporto per le tue idee e progetti coerenti col nostro campo d'azione
- entrare a far parte della comunità di consumo weLand, che annovera una lista in continua crescita di attività e servizi consorziati vicini ai nostri principi

**Richiesta di
associazione**

Nome*:	<input type="text"/>	Indirizzo (Via/C.so/P.zza , n° civico)*:	<input type="text"/>
Cognome*:	<input type="text"/>	Località*:	<input type="text"/>
Data di nascita:	<input type="text"/>	C.A.P.*:	<input type="text"/>
Codice Fiscale*:	<input type="text"/>	Provincia*:	<input type="text"/>
Mail*:	<input type="text"/>	Tel:	<input type="text"/>

Come hai conosciuto weLand?

Perché hai deciso di associarti / Suggerimenti:

- Ho letto e accetto le modalità di associazione e i termini dello **Statuto***
- Ho letto e accetto la annessa informativa sul trattamento dei dati*

* campi obbligatori

MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

- 1) Compila la "Richiesta di associazione" qua sopra
- 2) Salva sul tuo PC questo file ed invialo all'indirizzo registrazioni@we-land.com con oggetto "Richiesta di associazione COGNOME NOME"
- 3) Effettua un bonifico bancario con causale "Tesseramento COGNOME NOME" sul C/C 000410102574 con IBAN: IT86 T085 3010 3020 0041 0102 574

In pochi giorni arriverà a casa tua la Tessera weLand!

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario ai soli fini di sottoscrizione e corrispondenza interna; conferendo gli stessi presti automaticamente il consenso al loro trattamento nei limiti sopra evidenziati. Potrai in ogni caso esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (diritto di accesso e/o di opposizione al trattamento dei dati) contattando weLand all'indirizzo di posta elettronica info@we-land.com o con comunicazione scritta presso la Sede Legale sita in Via N. Gabiani 11 - 14100 Asti.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "weLand"

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'Associazione denominata "weLand".

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Asti, il trasferimento della sede sociale nel Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà istituire, con delibera dell'organismo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

SCOPO E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un organismo libero, indipendente, apolitico e aconfessionale;

L'Associazione ha per scopo la promozione, la pianificazione, la gestione integrata del territorio ed in particolare la promozione, la tutela, la protezione e lo sviluppo dello stesso in termini, ambientali, paesaggistici, storico-economici e di comunità, secondo una logica di progresso sostenibile.

Per promozione si intende la definizione e implementazione di nuove forme di turismo sostenibili, di economia del territorio e in particolare modo delle risorse del territorio (quali paesaggio, beni storici e culturali).

La tutela del territorio coinvolge il patrimonio dei beni storici architettonici e paesaggistici oltre che ambientali. La protezione del territorio coinvolge interventi strutturali volti alla prevenzione e mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico attraverso nuove forme di ingegneria naturalistica e sostenibile.

L'attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciale, per cui non potrà mai distribuire, neppure indirettamente, utili tra gli associati.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

GLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità dell'organizzazione, che accettino gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e che si impegnino concretamente per realizzare le suddette finalità.

L'associazione è fondata sul principio dell'uguaglianza degli associati.

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- fondatori: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; non sono soggetti al pagamento della quota associativa;

- ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di associati effettivi è subordinata al pagamento della quota associativa; il numero degli associati ordinari è illimitata;

- onorari: coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l'Associazione o si sono distinti per la loro attività nel campo dei fini statutari; sono nominati dall'assemblea degli associati dietro proposta del Consiglio Direttivo e non sono soggetti al pagamento della quota, sono eleggibili alle cariche sociali.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio direttivo.

Gli aspiranti associati dovranno presentare domanda scritta, anche per via telematica, dichiarando le loro generalità. In base alla normativa in materia di privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato. Il diniego va motivato.

L'ammissione alla qualifica di associato e a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la figura di associato temporaneo.

Art. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'associato ordinario ammesso si impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni ed a versare la quota di adesione. L'ammontare delle quote e le relative scadenze di versamento verranno stabilite dal Consiglio Direttivo annualmente. Le quote stabilite verranno approvate in sede di rendiconto dall'Assemblea ordinaria. Le quote associative sono intrasmissibili.

L'associato ordinario ammesso è tenuto al pagamento della quota associativa entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro degli associati.

Gli associati ordinari devono corrispondere ogni anno la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote, salvo il disposto dell'articolo 38 del codice civile. La qualità di associato non è trasferibile. L'Associazione per la propria attività si avvale in modo prevalente della collaborazione prestata dai propri associati.

Gli associati svolgeranno l'attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

L'associato avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dello statuto e il diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

la qualità di associato si perde a seguito di:

- recesso: l'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. L'associato non può recedere dall'Associazione se ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;

- esclusione: l'associato è escluso dall'Associazione qualora contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto, nonché in caso di morosità che si verifica qualora non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro il primo semestre di ogni anno, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera all'associato escluso, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile;

- decesso.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione o i loro eredi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati ordinari, in regola con i versamenti delle quote associative, dagli associati onorari e dai fondatori; ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota versata; l'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o in altro luogo ritenuto idoneo dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della sede e comunicazione scritta a ciascun associato consegnata a mano o inviata a mezzo servizio postale, o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'assemblea. Gli avvisi e le comunicazioni di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua mancanza, da persona designata dalla stessa assemblea.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

- quando lo richieda almeno un decimo degli associati avente diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria l'Assemblea convocata per la

modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

È di competenza dell'assemblea ordinaria fra l'altro:

- eleggere il presidente dell'Associazione;

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;

- approvare il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (in proprio o per delega scritta ad altro associato) la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, (in proprio o per delega scritta ad altro associato). Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; sono espresse con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni associato può presentare una sola delega in sostituzione di un altro associato.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente a segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da aderenti all'Associazione eletti dall'assemblea e rieleggibili senza restrizioni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, dura in carica cinque anni ed è composto da tre a dieci membri. Il numero di membri del Consiglio direttivo è deciso dall'assemblea in sede di elezione dello stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente, in quanto Presidente dell'Associazione, dall'Assemblea dei soci), il Vice Presidente ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso dai suoi membri).

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- redige e presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo e quello preventivo;

- ammette nuovi associati;

- esclude gli associati salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Se vengono a cessare per dimissioni o altre cause uno o più membri del Consiglio Direttivo il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il quale rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri o il Presidente quelli rimasti in carica devono convocare entro cinque settimane l'Assemblea affinché provveda all'elezione del nuovo consiglio o del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un verbale redatto dal Tesoriere/Segretario e da questi unitamente al Presidente sottoscritto: devono essere trascritte su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, alle autorità e in giudizio; è il portavoce ufficiale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi associativi con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

In caso di impedimento o assenza o cessazione per altre cause del Presidente la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Art. 11

I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12

RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio associativo si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il primo esercizio associativo si chiuderà il trentuno dicembre duemiladodici.

Il rendiconto è approvato dall'assemblea ordinaria degli associati con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto deve tenersi entro la data del trenta aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori. La devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà effettuata a favore di Enti o Istituzioni con scopi analoghi a quelli dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.

Art. 14

STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e dalle norme di legge regolanti la materia. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.